



Settore Centro Operativo, viabilità, mobilità

Ordinanza n° 61 in data 19/03/2019

Oggetto: REALIZZAZIONE TERZA CORSIA A1 - PROROGA MODIFICHE VIABILITA' VIA CHIANTIGIANA - VIA A. MORO PER CHIUSURA SOTTOPASSO AUTOSTRADALE E DEVIAZIONE VIABILITA' COMUNALE SU SR222

Il Responsabile Del Settore

VISTA la determinazione dirigenziale n. 120 del 31.1.2017 con la quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di titolarità di Posizione Organizzativa Responsabile del Settore Centro operativo, viabilità, mobilità;

VISTA la precedente richiesta pervenuta presso il Comune di Bagno a Ripoli da parte di **Pavimental spa** prot. n. 28742 del 25/08/2017, la richiesta prot. n. 31167 del 10/08/18 e la richiesta prot.4378/19 del 04/02/19, per i lavori di ampliamento della terza corsia Autostrada A1 e l'istanze di proroga, volte ad ottenere la deviazione provvisoria della SR222 nella prima fase delle lavorazioni e della Via comunale Chiantigiana nella seconda fase delle lavorazioni, al fine di realizzare l'ampliamento delle strutture dei ponti dei sottovia con relativa chiusura alla circolazione del tratto interessato dai lavori;

VISTA la comunicazione di Pavimental SpA del 13/02/19 prot.n.6185/19 con la quale viene motivata la richiesta di proroga fino al 28/02/19;

VISTA la richiesta di Pavimental di ulteriore proroga prot. 10111/19;

VISTO che la circolazione sulle strade: **SR222 VIA CHIANTIGIANA, VIA CHIANTIGIANA COMUNALE, VIA ALDO MORO *bretella*, tutte poste all'interno del centro abitato di Ponte a Ema**, così come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 285/92, deve essere adeguatamente regolamentata per consentire l'esecuzione della "fase due" dei suddetti lavori;

VISTE le precedenti ordinanze n. 273/18 emessa il 25/08/17 per l'esecuzione della fase 1 e n. 328/18 del 06/09/18 e n.7/19 del 07/01/19 per l'esecuzione della fase 2 delle lavorazioni, con relative deviazioni;

VISTO il relativo disciplinare tecnico aggiuntivo allegato al Nulla Osta rilasciato dalla Città Metropolitana di Firenze a Pavimental Spa, per realizzare la riapertura della SR222 Via Chiantigiana con innesto della sottostante "bretella via Aldo Moro" al fine di procedere alla chiusura del tratto sottovia di pertinenza comunale;

VISTA la concessione n. 147/18 del 06/09/18 rilasciata dal Comune di Bagno a Ripoli a Pavimental Spa, che autorizza la realizzazione su viabilità pubblica delle lavorazioni previste nell'elaborato planimetrico

VISTO lo schema della segnaletica e degli impianti semaforici presentati da Pavimental spa, propedeutici alla deviazione della via comunale Chiantigiana sulla "bretella via Aldo Moro" con immissione nella SR222 Via Chiantigiana, nel centro abitato di Ponte a Ema, che costituiva parte integrante dell'ordinanza n.328/18; tale schema è parte integrante anche della presente ordinanza;



VISTA pertanto la necessità di adottare tutti gli opportuni provvedimenti in relazione alla sicurezza e alle esigenze del traffico ed alle caratteristiche della strada;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 107 del D.lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTI gli artt. 66 e 83 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 e s.m.i. - con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali e per i tratti di strade non comunali che attraversano i centri abitati, ai sensi dell'art. 6 comma 4 lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* ed art 7 commi 3, ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada D. P. R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i.;

ORDINA

dal giorno **01/03/2019** fino al giorno **30/03/2019**,

con validità dalle ore **00.00** alle ore **24.00**;

per consentire il proseguimento dei lavori di cui in premessa, la deviazione provvisoria sulla "bretella via Aldo Moro" e SR222 via Chiantigiana, della circolazione stradale percorrente la Via comunale Chiantigiana, nel centro abitato di Ponte a Ema, al fine di realizzare l'ampliamento della struttura del ponte del sottovia, con contestuale rispetto dei seguenti obblighi, divieti e prescrizioni relativi alla seconda fase dei lavori come riportato negli elaborati grafici allegati e che sono parte integrante della seguente ordinanza:

"sezione A"

- nella strada comunale Via Chiantigiana ricadente nel centro abitato di Ponte a Ema, istituzione di divieto di circolazione per un tratto di strada di 100 metri in corrispondenza del sottopasso autostradale, con esclusione dei veicoli necessari alle lavorazioni;
- deviazione della circolazione della Via comunale Chiantigiana sulla bretella di collegamento Via Aldo Moro con la SR222 Via Chiantigiana;
- nell'intersezione tra la bretella di collegamento e la SR222 Via Chiantigiana istituzione di regolamentazione con impianto semaforico e regolamentazione dell'attraversamento pedonale, della bretella stessa, con impianto semaforico a chiamata ; istituzione inoltre di obbligo di dare precedenza prima di impegnare l'intersezione in caso di impianto semaforico spento o lampeggiante;
- nella SR222 Via Chiantigiana, tratto compreso tra i civici n. 22-34, circa trenta metri dopo la fine della'aiuola spartitraffico centrale in direzione di Firenze, istituzione di attraversamento pedonale regolato da impianto semaforico a chiamata, con isola centrale salva pedoni, come da schema allegato;
- nella Via Aldo Moro, nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con la bretella di collegamento variante Chiantigiana e la prima intersezione con la viabilità laterale di accesso all'area mercato settimanale, istituzione di senso unico di marcia con direzione consentita verso Via Nenni;
- Nella SR222 Via Chiantigiana, direzione obbligatoria di proseguire diritto all'intersezione con la bretella Via Moro, per chi proviene da Firenze in direzione di Greve in Chianti.
- su tutto il tratto interessato dai lavori istituzione del limite di velocità di 30 Km/h;
- Realizzazione di percorso pedonale nell'area interessata dalla modifica alla circolazione come da elaborato planimetrico allegato;



- Realizzazione di tutta la segnaletica orizzontale e verticale per realizzare le suddette modifiche alla circolazione, come da elaborato planimetrico allegato;

La manutenzione di tutto il tratto di Via Aldo Moro interessato dalla deviazione provvisoria della SR222 Chiantigiana, dovrà essere a cura e spese della società Pavimental spa, compresi gli impianti semaforici, piattaforma stradale e pertinenze.

La presente ordinanza si riferisce a provvedimenti di viabilità e non costituisce autorizzazione a lavori e/o depositi sulle strade per i quali, come indicato dall'Art.21 del D.L. 30/04/92 n.285, è stata rinnovata la concessione OSAP n. 147/18 le cui prescrizioni sono parte integrante della seguente ordinanza.

I lavori saranno eseguiti per conto di Autostrade per l'Italia dall'impresa Pavimental Spa. Responsabile del cantiere stradale è Ing. Pierpaolo Finiguerra.

"sezione B"

Con la presente si autorizza e nel contempo si prescrive al richiedente del presente atto:

- 1) che apponga tutta la segnaletica temporanea (compresa quella non specificatamente esplicitata nella presente ma che si rende necessaria in quanto collaterale) che dovrà essere collocata, in conseguenza dei provvedimenti adottati, nel rispetto del principio di coerenza (Art. 30 Reg. 595/92 e P.to 2.1.2 D.M. 10/07/2002). Con il termine segnaletica si intende sia quella verticale che quella orizzontale e complementare.
- 2) Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione dei veicoli o dei pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte; deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli (Art.21 c.2 D.Lgs 285/92).
- 3) La segnaletica dovrà essere collocata sia nelle strade oggetto del presente provvedimento che in quelle limitrofe, per qualsiasi motivo coinvolte dallo stesso.
- 4) I segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea necessaria a dare esecuzione al presente provvedimento, dovranno essere oscurati e successivamente riaperti, a cura e spese del richiedente.
- 5) Si precisa che tutta la segnaletica temporanea necessaria a dare esecuzione al presente provvedimento, compresa quella di preavviso (con l'indicazione di eventuali percorsi alternativi da collocare con congruo anticipo su tutte le direttrici di accesso all'area interdetta) e quella prevista dall'art. 39 del Reg.495/92, dovrà essere collocata sotto la diretta responsabilità del richiedente il quale dovrà garantirne la custodia e il mantenimento in efficienza, per tutta la durata dei lavori, fino al completo ripristino dello stato iniziale dei luoghi.
- 6) Tutta la segnaletica temporanea posta in opera dovrà essere conforme al D.P.R.16/12/92, n.495 Regolamento di Esecuzione e al D.M. 10/07/02 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.
- 7) Nel caso di istituzione di divieto di sosta, i cartelli (integrati con pannelli indicanti la rimozione forzata, l'orario, la data di inizio e fine) dovranno essere collocati almeno 48 ore prima della decorrenza del provvedimento, in modo continuativo;
- 8) Dell'avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere data immediata notizia alla Polizia Municipale.
- 9) Nel caso di impiego di mezzi operativi (quali autogru, autoscale, cestelli aerei ecc.) tutta l'area interessata dalle operazioni dovrà essere preclusa al transito di qualsiasi utente della strada e messa in sicurezza con tutti i dispositivi e gli accorgimenti che il responsabile della sicurezza, del cantiere di cui trattasi, riterrà opportuno adottare;



- 10) i mezzi operativi non potranno mai essere abbandonati e dovranno essere immediatamente rimossi nel caso di passaggio di mezzi di soccorso e di emergenza diretti nell'area oggetto del provvedimento o in via il cui accesso è impedito dalle operazioni.
- 11) Tutti gli accessi pedonali esistenti sulla pubblica via dovranno essere garantiti e rimanere utilizzabili, in sicurezza, senza interruzione alcuna; il richiedente dovrà avere cura di adottare tutti gli accorgimenti necessari (percorsi protetti ecc.).
- 12) Nel caso di occupazione del marciapiede per l'intera larghezza o comunque con larghezza residua libera inferiore a 1,00 metro, dovranno essere individuati e realizzati idonei percorsi alternativi protetti per consentire il transito dei pedoni in sicurezza.
- 13) Nel caso di occupazione di pista ciclabile, dovranno essere individuati e realizzati idonei percorsi alternativi protetti per consentire il transito dei ciclisti in sicurezza.
- 14) Il richiedente non potrà spostare in alcun modo cassonetti dei rifiuti senza la preventiva autorizzazione.
- 15) Il richiedente non potrà spostare stalli di sosta per disabili (sia generici che personalizzati) senza la preventiva autorizzazione.
- 16) Qualora i lavori si concludessero in anticipo, rispetto alla scadenza indicata nella presente ordinanza, è fatto obbligo al richiedente di darne immediata comunicazione all'ufficio mobilità.
- 17) La presente ordinanza, sotto la responsabilità del richiedente, deve essere verificata in tutte le sue componenti prima dell'attuazione; in particolare nel caso di situazioni e contesti oggettivi che con l'attuazione degli obblighi di cui alla "sezione A" possono arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale, gli stessi non dovranno essere attuati e dovrà essere data immediata comunicazione all'ufficio mobilità.
- 18) Si precisa che nello svolgimento di qualsiasi lavorazione e/o operazione, dovranno essere rispettate tutte le norme di sicurezza esistenti a tutela dei lavoratori e di qualsiasi soggetto terzo che possa transitare sulla pubblica via;

Ogni responsabilità civile e/o penale che dovesse sorgere in conseguenza dei lavori effettuati o per l'inosservanza delle disposizioni su esposte rimarranno a carico del richiedente sollevando il Comune di Bagno a Ripoli ed il personale da esso dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.

La cittadinanza è informata della presente ordinanza mediante apposizione dei prescritti segnali stradali, da effettuarsi a cura del richiedente.

I contravventori alle prescrizioni della presente ordinanza saranno puniti a termini di legge.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Contro le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 gg. al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada.

Negli altri casi è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg.

Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore.

Il Responsabile del Settore
f.to NARDI MASSIMO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.